

IL TRIBUNALE DI VELLETRI

Sezione II fallimentare

* N. R. 15/2012
* N. R. 161/2014 -

riunito nella camera di consiglio e così composto:

DOTT Antonino La Malfa

PRESIDENTE

DOTT M. Vittoria Caprara

GIUDICE

Dott M. Barbara Affinita

GIUDICE

* N. R. 5762/2014 -

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa di omologazione di concordato preventivo iscritta al n. 8 dell'anno 2014 di omologazione della proposta di concordato preventivo promossa da Spa Albalonga in liquidazione con sede legale in Albano Laziale, Piazza della Costituente n. 1 c.f. 07156011004;

In fatto

Con ricorso ai sensi dell'art. 160 l.f., depositato in data 10.7.2013 e successive integrazioni, a seguito della concessione di termine ex art. 161 VI comma 1. fall e proroga, la Spa Albalonga in liquidazione ha presentato al Tribunale fallimentare di Velletri domanda per l'ammissione al concordato preventivo in continuità proponendo soddisfazione parziale dei creditori chirografari ed integrale di quelli privilegiati e delle spese di procedura attraverso la realizzazione di attività e la messa a disposizione della massa dei creditori i flussi di cassa attesi, secondo il seguente schema: cessione dell'azienda ai servizi socio assistenziali al Comune di Albano Laziale; rientro nel perimetro comunale con affidamento in gara di servizi strumentali; sottoscrizione di nuovo contratto di servizi col Comune per 12 annualità dei servizi di parcheggio e riscossione tributi, fermo restando la gestione delle farmacie; pagamento integrale dei creditori privilegiati in 12 mesi dall'omologazione; rateizzazione del debito fiscale e previdenziale in 48 mesi; soddisfazione dei creditori chirografari col pagamento della somma non inferiore al 57% entro 12 mesi; pagamento integrale delle spese di procedura.

Detto ricorso è stato iscritto al ruolo col numero 15/2012. Al piano sono stati allegati la relazione sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria, lo stato analitico ed estimativo delle attività, l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; la relazione del ex art. 161 l. f. attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

Con decreto in data 18.12.2013 il Tribunale di Velletri, ritenuto trattarsi nella specie di concordato in continuità, ha ammesso la ricorrente alla procedura di concordato preventivo, ed ha nominato quale commissario giudiziale il Prof. Dott. Giuseppe Sancetta ed ha fissato ai sensi dell'art. 163 l.f. l'adunanza dei creditori.

Nei termini di legge il commissario giudiziale ha depositato la relazione ai sensi dell'art. 172 l. fall..

In data 18.3.2014 si è tenuta l'adunanza dei creditori prevista dall'art. 184 l. fall., all'esito della quale il GD si è riservato allo scadere del 20 giorni successivi.

Successivamente il Commissario Giudiziale ha dato atto dell'avvenuto raggiungimento delle maggioranze prescritte dall'art. 177 L.F. ed il Tribunale, con successivo decreto, ha fissato l'udienza del 20.5.2014 per la comparizione del commissario giudiziale e del debitore ai sensi dell'art. 180 l. fall.

Nel corso del giudizio, alla presenza della difesa della ricorrente e del commissario giudiziale, si è preso atto della mancata presentazione di opposizioni da parte dei creditori e il tribunale, dopo la discussione, ha riservato la decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve svolgersi qualche precisazione in merito all'ampiezza della deliberazione del tribunale nel caso in esame in cui nel giudizio di omologazione del concordato preventivo non siano state presentate opposizioni.

La norma così come delineata dal decreto "correttivo", attribuisce al giudice, a seconda che siano state o meno proposte opposizioni, poteri d'intervento diversi: più penetrante e con maggiore ampiezza nel primo caso, con riferimento alle opposizioni presentate; certamente meno invasiva nel secondo, in cui, come letteralmente si esprime la norma, *"verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame"*. In tal caso sembra doversi tendenzialmente escludere la possibilità della deliberazione d'ufficio su questioni che potevano essere sollevate, senza esserlo in concreto, con le opposizioni, e limitare il controllo d'ufficio solo alla regolarità formale della procedura ed ai risultati della votazione. Escluso ogni intervento sulla convenienza della proposta tanto per singole categorie o posizioni di creditori, quanto più in generale all'intera massa passiva, va risolto nel primo senso il quesito se il controllo del tribunale sia limitato strettamente alla regolarità procedimentale, ovvero se, attraverso l'esame della procedura, possa ampliarsi a riesaminare la legittimità della proposta. In tale direzione la volontà del legislatore risulta inequivoca, non solo per l'espressione letterale utilizzata dall'art. 180, che letteralmente riferisce il controllo omologatorio ai soli requisiti procedimentali e di voto, ma anche perché essa deriva da una nuova formulazione, introdotta subito dopo l'entrata in vigore della riforma, che ha modificato in profondità la struttura stessa del giudizio in discorso, sancendo un doppio regime a seconda che i creditori abbiano o meno fatto sentire la loro voce attraverso la proposizione di opposizioni e volendo scarnificare la materia oggetto dell'esame del tribunale nel caso di assenza di contestazioni.

Il controllo del tribunale non si estende quindi, di norma e salvo l'emergenza di nuove circostanze non precedentemente esaminate, oltre la regolarità procedimentale o formale.

Passando quindi alle verifiche formali, dalla certificazione camerale e dall'esame della documentazione presentata dall'impresa, e ritenuta attendibile dal commissario giudiziale, può evincersi con evidenza la piena sussistenza degli elementi richiesti:

- la società proponente ha carattere commerciale ed è regolarmente iscritta nel registro delle imprese;
- la società si trova in stato di crisi irreversibile (insolvenza);
- il piano presentato è fondato su elementi veritieri ed ha connotati di fattibilità, come ritenuto in fase di ammissione;
- non risultano commessi atti fraudolenti o comunque idonei a determinare il ricorso alla procedura di fallimento;

Quanto all'esito delle votazioni, si ribadiscono le valutazioni e le statuizioni svolte nel decreto in data 17.4.014.

Si rileva infatti che la proposta ha conseguito voti favorevoli pari a complessivi €, 5.990.016 corrispondenti e voti contrari ad € 248.361. È stato dunque ampiamente superato il quorum necessario di €, 3.119.194.

Il concordato proposto deve quindi essere omologato.

Poiché la proposta non attiene ad un concordato con cessione dei beni ai creditori, non è richiesta la nomina del liquidatore, né del comitato dei creditori. Non si applica alcuna delle prescrizioni dell'art. 182 l.f.

Al fine di vigilare sull'adempimento del concordato, l'organo amministrativo della Albalonga si dispongono le prescrizioni di cui al dispositivo; ed in ogni caso il commissario giudiziale riferirà tempestivamente su quanto rilevante ai fini dell'adempimento o dell'eventuale risoluzione.

P.Q.M.

Visto l'art. 180 l. fall.;

OMOLOGA

Il concordato preventivo della Spa Albalonga in liquidazione con sede legale in Albano Laziale, Piazza della Costituente n. 1 c.f. 07156011004;

prescrive per l'esecuzione le seguenti disposizioni:

L'organo amministrativo della Albalonga trasmetterà al commissario giudiziale con cadenza semestrale una relazione dettagliata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sull'andamento economico e finanziario della società, con specifico riferimento all'adempimento della proposta ed ai relativi tempi e modalità dei pagamenti ai creditori, ai flussi finanziari, agli accantonamenti di somme finalizzate al pagamento dei creditori, agli obiettivi di gestione ed ai risultati prefissati con la proposta.

Tale relazione conterrà: una comparazione tra i dati di piano e quelli consuntivi con evidenza degli eventuali scostamenti significativi ai fini della realizzazione degli obiettivi di piano; un'informativa sui pagamenti di importo superiore a Euro 50.000; notizie in ordine al

compimento degli atti indicati nel piano fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi nello stesso indicati. Inoltre, la Società dovrà comunicare, tempestivamente, al commissario giudiziale per le opportune valutazioni qualunque fatto in grado di influenzare le condizioni di fattibilità del piano.

Detta relazione sarà accompagnata da una sintetica relazione valutativa dell'organo di controllo. Il commissario giudiziale potrà richiedere all'organo amministrativo o a quello di controllo qualsiasi informazione sull'andamento della gestione e sulle singole operazioni compiute.

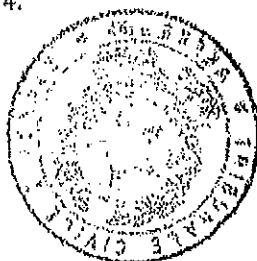
I pagamenti ai creditori saranno eseguiti direttamente dall'organo amministrativo della società, previo deposito in cancelleria di uno o più piani di ripartizione, visti dal commissario giudiziale.

Quest'ultimo riferirà annualmente al Tribunale sull'andamento della procedura e sulla tempestività dei pagamenti, ed in ogni caso riferirà tempestivamente su quanto rilevante ai fini dell'adempimento o dell'eventuale risoluzione.

Ad avvenuta completa esecuzione del concordato il commissario giudiziale riferirà compiutamente al tribunale ai fini della chiusura della procedura.

Così deciso in Velletri, il 27.5.2014.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dolores Maria Pica



IL PRESIDENTE
GIUDICE DELEGATO
Proc. Antonino Pasquale La Malfa

TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE DI PROCEDURA
CONCORSUALE

28 MAG. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dolores Maria Pica